

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, il reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti tramite procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a. la legge 30 dicembre 2010, n. 240 viene denominata "la legge";
 - b. il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca viene denominato "il Ministro".

Art. 2

Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale, ai sensi del presente Regolamento, comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24 della legge e successivi decreti attuativi.
2. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. I contratti di cui al successivo art. 3, comma 1, lettera a) non danno diritto ad accedere alle posizioni di cui al successivo art. 3, comma 1, lettera b), se non nei casi e con le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3

Tipologia

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:
 - a) contratti, di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 24 della legge, di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
 - b) contratti, di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della legge, di durata triennale, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica; ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di contratti, assegni o borse come specificato all'art. 6, comma 2.

Art. 4

Indizione della procedura

1. Il Dipartimento, nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, chiede al Consiglio di amministrazione l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa di cui al presente

Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 2040
(Emanato con D.R. n. 283/12 del 12.04.2012, modificato con D.R. n. 316/12 del 26.04.2012, modificato con D.R. n. 787/15 del 06.08.2015, modificato con D.R. n. 627/19 del 26.08.2019, modificato con D.R. n. 553/20 del 24.09.2020)

Regolamento, in funzione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca e coerentemente con la programmazione di Ateneo.

2. La richiesta è approvata dal Consiglio di Dipartimento, nella sua composizione allargata, incluse le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, con delibera adottata a maggioranza assoluta.

3. La delibera del Dipartimento stabilisce:

- a) la tipologia del contratto da attivare, tra quelle indicate dal precedente art. 3;
- b) il settore concorsuale, l'eventuale settore scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo;
- c) il programma di ricerca e la sua durata;
- d) le attività didattiche, anche integrative, e quelle di servizio agli studenti previste o, nel caso di richiesta adeguatamente motivata da parte dell'ente pubblico o privato che provvede alla copertura finanziaria ai sensi del successivo art. 5, l'esonero totale o parziale dall'impegno didattico medesimo;
- e) il regime di tempo pieno o definito e l'eventuale prorogabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a);
- f) la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
- g) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto dal successivo art. 6;
- h) la sede di servizio;
- i) la copertura finanziaria con l'indicazione della fonte del finanziamento, qualora questa sia esterna all'Ateneo;
- j) il trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsto;
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla procedura, che non può essere comunque inferiore a sei per le procedure relative ai contratti di cui al precedente art. 3, comma 1 lettera a) e a dieci per le procedure relative ai contratti di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b);
- l) le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'assegnazione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni sulla base di accordi ai sensi del successivo art. 5.

4. Il Consiglio di amministrazione, verificate la conformità delle richieste di cui al comma 1 con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento, nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulle richieste di attivazione del procedimento di valutazione comparativa.

5. In esito alla delibera di cui al comma 1, il Rettore indice con proprio decreto la procedura di valutazione comparativa.

6. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul portale di Ateneo e ne viene data pubblicità anche tramite il sito del MIUR e dell'Unione europea.

7. Il bando contiene l'indicazione dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, secondo quanto disposto dall'art. 6; del trattamento economico e previdenziale previsto; delle modalità di presentazione della domanda; del termine di presentazione della domanda, comunque non inferiore ai quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando, inoltre, riproduce i contenuti della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 2.

Art. 5 **Copertura finanziaria**

Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 2040
(Emanato con D.R. n. 283/12 del 12.04.2012, modificato con D.R. n. 316/12 del 26.04.2012, modificato con D.R. n. 787/15 del 06.08.2015, modificato con D.R. n. 627/19 del 26.08.2019, modificato con D.R. n. 553/20 del 24.09.2020)

La copertura finanziaria può essere a carico del bilancio dell'Ateneo ovvero di fondi dipartimentali. La copertura finanziaria, inoltre, può essere assicurata anche con il ricorso a risorse derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati, in conformità alle disposizioni dell'art. 18, comma 3, della legge. Per i contratti regolati dall'art. 3, comma 1, lettera a), le convenzioni devono avere una durata almeno pari a quella del contratto medesimo. Per i contratti regolati dall'art. 3, comma 1, lettera b), le convenzioni devono avere una durata quindicennale. In questo ultimo caso, i costi, comprensivi degli oneri a carico dall'Amministrazione, vanno addebitati all'ente finanziatore. A tal fine il soggetto finanziatore dovrà presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa, mentre le strutture proponenti si impegnano ad integrare la copertura finanziaria in relazione agli eventuali incrementi del carico contributivo e/o erariale che dovessero essere disposti per legge in corso di vigenza delle relative convenzioni.

Art. 6

Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), che precede, i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), che precede, coloro che, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b) i soggetti che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che propone l'attivazione della procedura, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della legge.
4. Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione. Il candidato deve presentare per via telematica anche il curriculum vitae e l'elenco delle pubblicazioni. Nella domanda devono altresì essere indicate le pubblicazioni ritenute più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf.

Art. 7

Modalità di costituzione della Commissione

Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 2040
(Emanato con D.R. n. 283/12 del 12.04.2012, modificato con D.R. n. 316/12 del 26.04.2012, modificato con D.R. n. 787/15 del 06.08.2015, modificato con D.R. n. 627/19 del 26.08.2019, modificato con D.R. n. 553/20 del 24.09.2020)

1. La valutazione comparativa è effettuata da apposita Commissione, nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l'avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo.
2. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno uno di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo.
3. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l'avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all'Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento, che individua i nominativi dei professori sorteggiabili tra studiosi in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale, garantendo, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere.
4. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione sono allegati i curricula dei professori indicati nella rosa, insieme alle dichiarazioni con le quali essi dichiarano di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dal comma 5.
5. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in una procedura concorsuale di Ateneo nell'anno solare nel quale è indetta la procedura.
6. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L'amministrazione verifica le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura e di rinunciare alla nomina o presentare le proprie dimissioni, che sono motivate e producono effetto solo dopo l'accettazione del Rettore. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi, ciascuno dei candidati, prima della data di insediamento della Commissione e specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l'esistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l'amministrazione provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all'interno della rosa di cui al comma 3.

Art. 8

Svolgimento della procedura

1. Nel corso della prima seduta la Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario verbalizzante.

2. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. Nella prima fase, la Commissione, sulla base di criteri predeterminati, riconosciuti anche in ambito internazionale e individuati con decreto ministeriale, resi pubblici attraverso la pubblicazione del relativo verbale, seleziona preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. La Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. La Commissione indica infine gli eventuali idonei alla chiamata in base ai criteri definiti nel bando e in numero, comunque, non superiore al triplo dei posti oggetto della procedura di valutazione comparativa. Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera di cui all'art. 4, comma 3 lettera f), che precede.
6. La Commissione conclude i suoi lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina.
7. Su proposta motivata del Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta, e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione della procedura.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6 o, in caso di concessione della proroga, quello di cui al comma 7, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e, in esito alla procedura regolata dal presente articolo, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.
9. Entro i trenta giorni successivi alla loro ricezione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti stessi alla Commissione, fissando un termine per l'adeguamento ai rilievi formulati. Gli atti della procedura, una volta approvati, sono pubblicati tempestivamente sul sito dell'Ateneo.

Art. 9

Proposta di chiamata

1. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati, propone con deliberazione motivata e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, facendo specifico riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della procedura da parte del Dipartimento, la chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il consiglio di dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato a presentare un progetto di ricerca in corso o a svolgere una lezione. In caso di mancata accettazione da parte del candidato scelto, il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una nuova proposta di chiamata di un altro dei soggetti dichiarati idonei dalla Commissione.
2. In caso di proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento di uno dei candidati dichiarati idonei, la relativa delibera è sottoposta dal Rettore all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 2040
(Emanato con D.R. n. 283/12 del 12.04.2012, modificato con D.R. n. 316/12 del 26.04.2012, modificato con D.R. n. 787/15 del 06.08.2015, modificato con D.R. n. 627/19 del 26.08.2019, modificato con D.R. n. 553/20 del 24.09.2020)

Art. 10

Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

1. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
3. L'impegno didattico dei titolari dei contratti è definito dal Consiglio di Dipartimento in fase di programmazione delle attività didattiche.
4. I titolari dei contratti di cui al presente Regolamento devono partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea.
5. Nel rispetto del presente Regolamento, il contratto stabilisce le modalità di svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa, di servizio agli studenti e delle attività di ricerca.

Art. 11

Proroga dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento

1. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), possono essere prorogati una sola volta per soli due anni, per una durata complessiva non superiore a cinque anni, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e di didattica svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.
2. Coerentemente con la programmazione, il Consiglio di Dipartimento interessato può, con il consenso del titolare, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, motivando con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica.
3. L'attività di ricerca e di didattica svolta dal titolare nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento interessato, formata da tre professori di ruolo, di cui almeno uno appartenente allo stesso settore scientifico disciplinare. La valutazione è effettuata sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento di afferenza.
4. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore tenuto anche conto di quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, la proposta di proroga è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione per la verifica della coerenza della proposta medesima con la programmazione triennale e nei limiti delle risorse disponibili. La delibera del Consiglio di amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 12

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è stabilito nella misura del 100 per cento del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a seconda del regime di impegno.
2. Per i titolari dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 2040
(Emanato con D.R. n. 283/12 del 12.04.2012, modificato con D.R. n. 316/12 del 26.04.2012, modificato con D.R. n. 787/15 del 06.08.2015, modificato con D.R. n. 627/19 del 26.08.2019, modificato con D.R. n. 553/20 del 24.09.2020)

Art. 13

Regime di incompatibilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.
2. Per il regime autorizzativo, si applicano le norme della legge, quelle del d. lgs. n. 165/2001 nonché le norme di Ateneo circa le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.
3. Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca ex art. 51 legge n. 449/1997 e art. 22 della legge, né con borse post laurea o post dottorato.
4. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
5. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio di Dipartimento in cui vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento viene attribuito, per l'intera durata del contratto, il titolo di Ricercatore.
2. I ricercatori di cui al presente regolamento sono computati ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa dei Dipartimenti.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.